



COMUNE DI ARDORE

Provincia di Reggio Calabria

Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Posta Elettronica: ufficiotecnico.ardore@asmepec.it

P.IVA 00725530802-C.F. 81000590802

Prot. N.° 4048

del 28.04.2017

Bando per il rilascio di concessione di area demaniale marittima per finalità turistico-ricreative – lotto B

IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. N. 3

AREA URBANISTICA – AMBIENTE – PROGETTAZIONE

Premesso che

- l'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 17 del 2005 recante: “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” conferisce ai Comuni le funzioni per le attività amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle cdm;
- il PCS di Ardore, strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 07/05/2010;
- ai sensi dell'art. 1 della legge 241 del 1990 e s.m.i., l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;
- la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza amministrativa impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
- ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti

garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

- con determina n. 20 del 13.02.2017 del dirigente dell'UOC3 del Comune di Ardore si preso atto che le aree demaniali marittime da concedere facendo ricorso a procedure ad evidenza pubblica sono le seguenti:

1. Lotto A - mq.1800,00;
2. Lotto B di mq. 1250,00;
3. Lotto C di mq 1500,00;
4. Lotto D di mq 140,00;
5. Lotto E di mq 200,00;
6. Lotto F di mq 200,00;

Rende noto che

- il Comune di Ardore, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle cdm con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 17 del 2005, intende assegnare il lotto B, mediante procedure comparative ad evidenza pubblica, concessione demaniale marittima per posa ombrelloni e sedie a sdraio e/o realizzazione di un chiosco-bar o di un ristorante o di uno stabilimento balneare, ecc... nell'ambito omogeneo d'intervento individuato nel Piano comunale di spiaggia come ZCB tipo 1;
- l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che consegnerà il punteggio più alto determinato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 8 del presente bando, preferendo, ai sensi dell'art. 37 codice della navigazione comma 1, il richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale marittima e che proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico;

Art. 1

Finalità

1. L'obiettivo prioritario del Comune di Ardore è quello di dare attuazione al PCS, strumento di regolamentazione delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale, assicurando al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività

turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo per le zone non in concessione, tipologie d'intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.

Art. 2

Area da concedere

- La concessione demaniale da rilasciare riguarda un'area denominata "lotto B", per posa ombrelloni e sedie a sdraio e/o realizzazione di un chiosco-bar o di un ristorante o di uno stabilimento balneare, ecc... nell'ambito omogeneo d'intervento individuato nel Piano comunale di spiaggia come ZCB tipo 1;
- 1. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme del codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, dalla legge regionale n. 17/2005, dal PIR e dal PCS.

Art. 3

Durata

La concessione avrà una durata di anni 10 dalla data di sottoscrizione, fatte salve la revoca di cui all'art. 42 comma 2 del codice della navigazione per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente, la decadenza di cui all'art. 47 del codice della navigazione o eventuali proroghe consentite da leggi statali.

Art. 4

Requisiti di partecipazione alla procedura per il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative i seguenti soggetti che:
 - a) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti sia operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (Codice Antimafia); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di s.n.c.; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di s.a.s.; se si tratta di altro tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, nonché il socio

unico persona fisica ovvero il socio controllante secondo i criteri di cui all'art. 2359 del codice civile;

- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare, del direttore tecnico, degli amministratori, o nei confronti dei soci delle società di persone o nei confronti dei soci delle società di capitali che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; in ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura di selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) sono stati condannati, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per il reato di abusiva occupazione di aree demaniali marittime di cui all'art. 1161 del codice della navigazione;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
- f) che, secondo motivata valutazione dell'amministrazione concedente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla predetta amministrazione che bandisce la gara, o che hanno commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione concedente;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento dei canoni concessori, delle relative addizionali regionali, nonché delle indennità per abusiva occupazione di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- k) nei cui confronti sia stata applicata, a qualsiasi titolo, una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del d.lgs. 231 del 2001;
- l) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

2. Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera h), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Ai fini del comma 1 lett. i), si intendono gravi le violazioni che comportano la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 c. n., per quanto concerne l'omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dal titolo concessorio, nonché la mancata corresponsione delle indennità per abusiva occupazione di aree demaniali marittime;

3. Sono comunque esclusi gli operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Al fine di cui al presente comma, il soggetto partecipante alla procedura di selezione allega alla domanda di partecipazione, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, l'amministrazione concedente esclude i soggetti di partecipanti alla procedura di selezione per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

4. I soggetti partecipanti devono possedere al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, i seguenti requisiti, da autocertificare, ai sensi del d.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio artt. 46 e 47), avvalendosi dell'apposito modello di domanda allegato al bando:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni;

b) di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (Codice Antimafia);

c) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

d) di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- e) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;
 - f) di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
 - g) di non aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) di non aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
 - i) di non aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento dei canoni concessori e delle relative addizionali, nonché delle indennità per abusiva occupazione sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
 - j) di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 45 del d.lgs. 50/2016;
 - k) di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l) che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 - m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68)
5. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, riconosciuta e non riconosciuta o in più di un consorzio o in più di una società commerciale o cooperativa ovvero partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in altre associazioni, società, a.t.i., o consorzi.
6. A tutela della par condicio delle Ditte concorrenti e della regolarità della gara, è vietata la partecipazione alla gara medesima in concorrenza tra ditte che sono controllanti o controllate ed in particolare tra ditte fra le quali vi siano forme di collegamento, di parentela diretta o altre forme di collegamento dovute all'identità tra le seguenti mansioni:
- a) titolare di ditta individuale;
 - b) socio di s.n.c.;
 - c) socio accomandatario di società in accomandita semplice;

- d) membro di organi di amministrazione di spa, srl, di cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese;
 - e) soggetti investiti di potere di rappresentanza dell'impresa per la partecipazione ad appalti pubblici;
 - f) direttori tecnici.
7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 38 del d.lgs. 163/2006 commi 3, 4 e 5.

Art. 6

Canone concessorio e addizionale regionale

1. Il canone minimo annuale pari ad € 1053,31 determinato in base al d.l. 400/1993 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" conv. nella l. 494/1993 e s.m.i., costituisce base d'asta per la presentazione della offerta economica ai sensi dell'art. 8 del presente bando, al fine di massimizzare la redditività del bene demaniale e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016.
2. L'addizionale regionale di cui all'art. 8 della legge Regione Calabria n. 1 del 1971, da ultimo modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 47 del 2011, è pari al 15 % del canone demaniale.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della concessione, appositamente individuati con provvedimento del dirigente del servizio (o responsabile del servizio) dell'amministrazione concedente.
2. La Commissione, presieduta di norma da un dirigente dell'amministrazione concedente, sarà istituita successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del bando.

Art. 8

Criteri di valutazione

1. La concessione demaniale marittima verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del c. n..
2. La Commissione giudicatrice, costituita secondo le modalità previste dall'art. 7 del bando, valuterà le istanze pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3 del decreto legislativo 50/2016, attribuendo alla qualità tecnica dell'offerta un peso pari all'80 %.
3. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio applicando i seguenti criteri e la seguente formula:

$$P = A + B$$

dove:

P: Punteggio totale attribuito al concorrente = max 100 punti;

di cui

A: Punteggio relativo alla Qualità Tecnica = Max 80 punti

B: Punteggio relativo all'Offerta Economica = Max 20 punti

A) QUALITÀ TECNICA DELL'OFFERTA (MAX 80 PUNTI)

1) **COMPATIBILITÀ GENERALE (FINO A PUNTI 10)** con il complesso dei vincoli esistenti di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico;

2) **COMPATIBILITÀ DI DETTAGLIO (FINO A PUNTI 30)** con riferimento a:

- la qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali e le specificità culturali del territorio;

- la previsione progettuale di occupazione con manufatti amovibili ed a basso impatto ambientale;

- la capacità di interazione dei servizi offerti con il sistema turistico nell'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la partecipazione a forme di aggregazione consortili o cooperative che svolgano attività o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità;

- aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche o modalità di scarico) ;

- rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità ed accessibilità, in particolare per le persone diversamente abili;

- accessibilità ai parcheggi;

3) MODALITÀ DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE (FINO A PUNTI 15)

- piano degli investimenti di carattere durevole, anche di natura immobiliare, ed interventi di recupero ambientale da realizzare nel corso della concessione (max punti 5);
- l'impegno del concorrente ad assicurare il mantenimento degli esistenti livelli occupazionali (max punti 3);
- soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo balneare, riconosciuti dalla legislazione nazionale e regionale (punti 1 per ogni anno per un massimo di punti 5);
- gestione diretta della concessione demaniale marittima fino ad un massimo di punti 2.

4) SCELTA DI MATERIALI NATURALI, ECOCOMPATIBILI E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (FINO A PUNTI 5)

5) SOLUZIONI DI INGEGNERIA AMBIENTALE E DI BIOARCHITETTURA (FINO A PUNTI 5)

6) VALUTAZIONE DEGLI STANDARD DEI SERVIZI PROPOSTI (FINO A PUNTI 10)

- densità ombrelloni;
- migliore organizzazione servizio di salvataggio;
- migliore organizzazione servizio di soccorso e medico-sanitario;
- migliore organizzazione dei servizi di uso comune (aree libere, docce, ecc....);
- offerta dei servizi gratuiti e accessibili a chi frequenta le spiagge libere, anche al di fuori del lotto in cui ricade l'area in concessione;
- miglior servizio pulizia spiagge.

7) FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FINO A PUNTI 5)

Utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.

B) OFFERTA ECONOMICA (FINO A 20 PUNTI)

Da attribuirsi a tutti i concorrenti le cui offerte siano ammesse sulla base della seguente formula:

$$C(n) = \frac{CP \times PR(n)}{PR(max)}$$

dove:

- $C(n)$: punteggio attribuito al concorrente n-esimo
- CP: punteggio massimo attribuito per l'aumento del canone rispetto alla misura minima stabilita ex legge = 20 punti
- $PR(n)$: canone offerto dal concorrente n-esimo
- $PR(max)$: massimo canone offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).

ART. 8

CAUZIONE PROVVISORIA

1. A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione ed in particolare della sottoscrizione del disciplinare di concessione, ciascun concorrente deve versare, a pena di esclusione, preventivamente alla presentazione della domanda, un deposito cauzionale di € 210,66 mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
2. Il deposito rimane vincolato fino alla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario del disciplinare di concessione, mentre ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo dei depositi cauzionali eseguiti.

ART. 9

CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del c. n., prima del rilascio della licenza di concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'art. 47 lett. d) del codice.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari al doppio del canone annuo di concessione.
3. Con la licenza di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di

dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

ART. 10

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.
2. Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
3. Il concessionario dovrà presentare, al momento della stipula della concessione, la polizza assicurativa o bancaria per i danni che potranno essere cagionati nell'esercizio della concessione, secondo quanto previsto all'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, per un massimale minimo di € 100.000,00.

ART. 11

ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, nonché le prescrizioni dell'ordinanza balneare emanata annualmente dal Comune di Ardore relativa alle "Norme per l'uso del demanio marittimo e della disciplina delle attività balneari".

Art. 12

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio della concessione della presente area demaniale marittime messe a bando dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Ardore entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.06.2017 la domanda utilizzando il modello allegato, in apposito plico in uno dei seguenti modi:
 - a. **mediante consegna a mano;**

b. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere.

2. **Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune.**
3. L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo è previsto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
4. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
5. Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'**intestazione** e all'**indirizzo** del mittente, la seguente dicitura: "**Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo – Lotto B - Riservato – Non Aprire**".
6. Ogni domanda potrà essere relativa ad uno solo dei lotti interessati e pertanto, in caso di interesse a più lotti, dovrà presentarsi un plico d'invio per ciascuno di essi.
7. Ciascuna ditta potrà risultare assegnataria di un solo lotto, pertanto, nel caso in cui risulti al primo posto in graduatoria in più lotti, dovrà scegliere il lotto da ricevere in assegnazione.
8. Ogni domanda, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l'intero lotto messo a bando e pertanto non sono ammesse istanze per porzioni di lotti così come individuati dall'art. 2 del presente avviso pubblico.
9. Dovranno essere allegati alla domanda, **pena l'improcedibilità della stessa**, gli originali dei versamenti del deposito cauzionale di cui all'art. 8 del presente bando.
10. Non sono ammesse offerte condizionate o "a termine".
11. Scaduto il termine per la presentazione dell'offerte, non sarà ammessa la presentazione di domande/offerte sostitutive o integrative.
12. All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre buste, contraddistinte rispettivamente con le diciture **Busta A, Busta B e Busta C** che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate, recanti oltre all'intestazione "**Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo – Lotto B Riservato – Non Aprire**" ed all'indirizzo del mittente, quanto di seguito riportato:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

- a. la domanda di partecipazione in bollo, datata e sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare nel caso di impresa individuale o da persona munita dei poteri di rappresentanza legale negli altri casi, secondo il modello allegato, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento personale del soggetto, in corso di validità. Nel caso di persona fisica, dovranno essere indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
- b. deposito cauzionale provvisorio di € 210,62;
- c. nel caso di Associazioni temporanee di imprese e di Consorzi **già costituiti**, dovrà essere prodotto il mandato, conferito ai sensi di legge, all'impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa Capogruppo;
- d. nel caso di Associazioni temporanee di imprese o di Consorzi **non ancora costituiti**, la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti;
- e. autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei requisiti di cui all'art. 4 del presente bando;
- f. impegni di cui all'art. 14 comma 13 del presente bando.
- g. Documentazione comprovante che i soggetti sono imprenditori attivi nel settore del turismo e riconosciuti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, con indicazione della norma di riferimento (visura camera di commercio).

13. La mancata produzione di uno dei documenti indicati dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) comporterà l'avvio della procedura di soccorso istruttorio con conseguenziali penali da addebitarsi alla ditta partecipante.

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

I concorrenti dovranno presentare proposte progettuali che evidenzino gli elementi caratterizzanti gli interventi da realizzare nelle aree demaniali messe a bando, nel rispetto delle previsioni del vigente PCS e delle relative NTA.

La Busta “B” recante la scritta “DOCUMENTAZIONE TECNICA” dovrà contenere i seguenti documenti:

- a. Stralcio PCS e NTA;
- b. Relazione tecnico-illustrativa firmata da un tecnico abilitato, contenente in particolare:
 - 1) oggetto della richiesta della concessione demaniale marittima, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare e indicazione di ogni tipo vincolo eventualmente esistente;
 - 2) indicazione dell’organizzazione dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, ecc...);
 - 3) Numero previsto di addetti e loro mansioni;
 - 4) Illustrazione sulle modalità di gestione della concessione;
 - 5) Elencazione e descrizione degli ulteriori servizi a disposizione anche dei fruitori delle spiagge libere, diversi da quelli minimi già previsti dal PCS per il singolo lotto;
- c. Planimetria dello stato di fatto del lotto scala 1:2000;
- d. Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- e. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- f. Elaborato grafico rappresentante il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico e ambientale alla luce degli strumenti urbanistici vigenti;
- g. Elaborato grafico riportante gli elementi strutturali proposti, i collegamenti a tutte le reti tecnologiche e dei sottoservizi, le caratteristiche di fruibilità e accessibilità dell’area, ogni servizio proposto nell’area;
- h. Planimetria dello stato di progetto, con indicazione delle aree funzionali alla balneazione (zone per servizi generali, zone per il gioco e lo svago e zone per il soggiorno all’ombra) in scala 1:200;
- i. Elaborati in scala 1:100, per le opere di dettaglio;
- j. Computo metrico estimativo delle opere da realizzare.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti in questa busta recante la scritta “OFFERTA ECONOMICA” dovranno indicare il rialzo in percentuale sul canone minimo fissato ex lege e posto a base d’asta.

ART. 13

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

1. Il giorno 05.07.2017 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Ardore – via Vittorio Emanuele n.° 35 (piano 1 – UOC3) si darà inizio, in seduta pubblica, alle procedure di gara, secondo le modalità di seguito riportate:

1) Il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà, alla presenza di tutti i commissari, alla verifica dell'integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui all'art. 12 del presente bando e proseguiranno per come a seguire:

2) la Commissione aprirà la Busta A “ Documentazione amministrativa” al fine di verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni di ciascun concorrente, nel rispetto di quanto prescritto dal presente bando, sottoscrivendo tutti i documenti contenuti nel plico nonché l'esterno delle buste e disponendo l'ammissione oppure l'esclusione dalla gara;

3) la gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta alcuna offerta valida;

4) La Commissione, sempre in seduta pubblica, aprirà la Busta B “ Documentazione Tecnica”, sottoscrivendo tutti gli elaborati ivi contenuti, nonché l'esterno delle buste;

5) La Commissione, sempre in seduta pubblica, provvederà a sottoscrivere l'esterno della busta C “ Offerta Economica”.

2. Espletata tale fase ed ammesse le offerte regolari, si procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione tecnica attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio di cui all'art. 8 del presente bando.

3. La Commissione, successivamente in seduta pubblica, aprirà la Busta C “ Offerta Economica”, sottoscrivendo tutti gli elaborati ivi contenuti ed attribuendo i relativi punteggi alla stessa.

3. La Commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo, secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente bando, ad ogni singolo concorrente il relativo punteggio e provvedendo all'aggiudicazione in via provvisoria.

In caso di parità di punteggio si procederà ai sensi dell'art. 37 comma 3 c. n., sulla base dell'unico parametro rappresentato dal maggior rialzo (da esprimersi in percentuale) rispetto alla base d'asta. Tale base d'asta è rappresentata dal canone concessorio determinato dalla legge n. 296/2006 in relazione all'area richiesta in concessione ed alle opere realizzabili.

La graduatoria sarà pubblicata per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line del Comune e sul sito internet, al fine di consentire agli interessati, entro il suddetto termine perentorio, la presentazione di osservazioni scritte depositate presso l'Ufficio protocollo del Comune. Decorso il termine di pubblicazione di cui sopra, il Responsabile, previo esame delle osservazioni presentate, approverà in via definitiva la graduatoria.

4. L'aggiudicazione definitiva avverrà a favore dell'istante che avrà conseguito il punteggio più alto secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente bando, tenendo conto, altresì, delle osservazioni di cui al comma precedente, se fondate.

5. Il Responsabile comunica l'approvazione in via definitiva della graduatoria a tutti i concorrenti, dando atto della chiusura della procedura ad evidenza pubblica. All'aggiudicatario in via definitiva sarà richiesta la produzione dell'ulteriore documentazione necessaria al rilascio del titolo concessorio.

6. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

7. La graduatoria avrà validità di dieci anni, decorrente dalla relativa approvazione in via definitiva.

ART. 14

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

1. Al fine di conseguire il rilascio della concessione demaniale marittima, l'aggiudicatario in via definitiva dovrà presentare al Comune di Ardore l'apposito MOD. D1 entro 30 giorni dall'avviso di approvazione definitiva della graduatoria, allegando la documentazione di cui alla Tabella B del PIR.

2. Nel caso di realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione, l'aggiudicatario dovrà munirsi, inoltre, di nulla osta paesaggistico rilasciato dall'Ente competente (città metropolitana) a istanza di parte, nonché di autorizzazione, di cui all'art. 19 del d. lgs. 374 del 1990, da parte dell'Agenzia delle Dogane.

3. Acquisita la documentazione di cui al primo comma, il Comune provvederà a trasmetterne copia, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni a tutti gli uffici competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari per la concessione demaniale marittima, nel rispetto delle normative nazionali e regionali che regolamentano le attività sul demanio marittimo, dando atto sinteticamente dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione delle istanze.

4. Al fine di acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato necessari al rilascio della concessione demaniale marittima a favore della ditta selezionata, l'amministrazione concedente potrà indire una Conferenza dei servizi ai sensi

dell'art. 14 della legge 241 del 1990; ai fini della semplificazione delle procedure, possono essere richiesti, nella stessa sede, anche il nulla osta paesaggistico-ambientale e l'autorizzazione doganale, fermo restando comunque, il carattere autonomo dei relativi provvedimenti.

5. Concluso il procedimento ed acquisiti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni prescritti, nonchè a seguito del pagamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale relativo all'annualità, nonché del versamento della cauzione di cui all'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, verrà rilasciata la concessione demaniale marittima ai soli fini della disponibilità demaniale dell'area.

6. Successivamente l'aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo di Raccomandata A/R oppure notificato a mano in via amministrativa.

7. Qualora l'aggiudicatario definitivo non si presenti, nel termine perentorio fissato dall'avviso di cui al comma precedente, si procederà, mediante provvedimento del Responsabile alla revoca dell'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente secondo classificato in graduatoria, da notificare all'interessato mediante Raccomandata A/R, nonché all'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 8 del presente bando.

8. Conseguentemente, si procederà all'aggiudicazione secondo la graduatoria approvata, notificando all'interessato apposito avviso a presentarsi presso il Comune entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e dovendo produrre la necessaria documentazione di cui ai commi 1-2 del presente articolo.

9. Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazione dell'atto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

10. Successivamente alla sottoscrizione, la presente licenza andrà inserita nel registro delle concessioni demaniali marittime e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Ardore.

11. L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'Amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate.

12. Il concessionario dovrà allestire l'area per l'uso richiesto e concesso, dando comunicazione di inizio attività, all'Ente gestore, entro il termine perentorio di giorni 90 dalla data di rilascio del titolo demaniale. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di opere, il concessionario dovrà munirsi di titolo abilitativo a costruire da parte del Comune territorialmente competente.

13. Il concessionario dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della concessione, di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando

nonché nelle norme da esso richiamate, di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese, Settore Turistico prima del rilascio della concessione demaniale marittima.

14. In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di regolamento e nelle altre ipotesi previste dall'art. 47 del c. n., l'amministrazione concedente dichiarerà la decadenza del concessionario e l'area verrà assegnata al concorrente che segue in graduatoria, fermo restando i relativi limiti di validità di cui all'art. 13 comma 7.

ART. 15 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il suddetto bando dovrà essere pubblicato per 60 giorni consecutivi all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune, sulla G.U.R.I. (5ª Serie Speciale Contratti pubblici), nonché per estratto sul BURC.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del d.lgs. 50/2016, nonché al cod. della navigazione ed al relativo regolamento di esecuzione.

Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi a Comune di Ardore – via Vittorio Emanuele n.º 35 – Ardore – Responsabile Arch. Domenico Panetta.

Il Dirigente UOC 3
ARCH. Domenico PANETTA

MODELLO "A" DI DOMANDA

Marca
da bollo
da €
16,00

Al Comune di Ardore
Via Vittorio Emanuele n.° 35
89031 – Ardore (RC)

OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative - Lotto B

Il sottoscritto nato a
(cognome) (nome)

..... il .../.../..., in qualità di
(titolare/rappr. legale/socio acc.)

della Ditta con residenza/sede legale in
(individuale/snc/srl/spa)

Prov., via, n., CAP

Codice fiscale P. IVA

iscritta al n. del registro delle imprese di

telefono – cell.
(eventuale)

Fax - e-mail
(eventuale)

In relazione al bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione demaniale marittima stagionale/annuale per un periodo di anni 10 (dieci)

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto, in nome proprio e/o per conto della società che rappresenta, per il rilascio della concessione di un'area demaniale marittima denominata Lotto B, per posa ombrelloni e sedie a sdraio e/o realizzazione di un chiosco-bar o di un ristorante o di uno stabilimento balneare, ecc... nell'ambito omogeneo d'intervento individuato nel Piano comunale di spiaggia come ZCB tipo 1:

A tal fine ed in conformità agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- 1) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;
- 2) di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
- 3) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68);
- 4) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;
- 5) di non trovarsi in stato di fallimento, di cessazione di attività o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in corso un procedimento aperto per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versano in stato di sospensione di attività commerciale;
- 6) che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (Codice Antimafia);
- 7) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
- 8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- 9) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell'imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana vigente o da quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- 10) di non aver commesso gravi violazioni delle norme in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
- 11) di essere in regola con il pagamento dei canoni concessori, delle addizionali regionali e delle indennità per abusiva occupazione;
- 12) di non aver reso false dichiarazioni o di non aver presentato falsa documentazione, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 13) di non aver posto in essere condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, debitamente accertate e sanzionate ai sensi dell'art. 1161 del c. n., nell'esercizio della propria attività professionale, durante il biennio antecedente la data della pubblicazione del bando;
- 14) di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria richiesta dall'amministrazione concedente in relazione all'entità della concessione demaniale marittima da assegnare.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della concessione; di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate; di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio; di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese, Settore Turistico, prima del rilascio della concessione demaniale marittima.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Data

FIRMA

Alla presente si allega copia del documento d'identità del firmatario, in corso di validità.